



**Aset** Holding S.p.A

**STATUTO  
DI ASET HOLDING S.p.A.**

**SOCIETA' AD INTERO CAPITALE PUBBLICO INCEDIBILE SOGGETTA AI POTERI DI  
DIREZIONE E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE DI FANO AI SENSI  
DELL'ART.2359 DEL CODICE CIVILE NONCHE' AI SENSI DEL PRINCIPIO  
COMUNITARIO "IN HOUSE PROVIDING"**

Statuto vigente  
ultima modifica Ass. straordinaria dei Soci del 15 Aprile 2016  
per Aumento di Capitale Sociale - ingresso Comune di Cantiano (PU)

## **STATUTO DELL'ASET HOLDING S.p.A.**

### **Indice**

#### **TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

#### **TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO

#### **TITOLO III – ASSEMBLEE**

ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

ARTICOLO 11) LUOGO DI CONVOCAZIONE

ARTICOLO 12) CONVOCAZIONE

ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 15) PRESIDENZA

ARTICOLO 16) QUORUM

ARTICOLO 17) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

#### **TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI**

ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 19) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 22) DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 23) COLLEGIOSINDACALE

ARTICOLO 24) CONTROLLO “in house”

ARTICOLO 25) CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 26) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 27) DENUNCIA AL COLLEGIOSINDACALE E AL TRIBUNALE

#### **TITOLO V – OBBLIGAZIONI**

ARTICOLO 28) OBBLIGAZIONI

#### **TITOLO VI – PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**

ARTICOLO 29) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

#### **TITOLO VII – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

ARTICOLO 30) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

#### **TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

ARTICOLO 31) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

#### **TITOLO IX – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

ARTICOLO 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 33) FORO COMPETENTE

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

#### ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi dell'art. 113, comma n.4, lett.a) e comma 13) del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.13, comma n.2, del D.L.n.223/2006 in quanto compatibile una società per azioni denominata: “**ASET Holding S.p.A.**” di seguito denominata anche SOCIETA'.

#### ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

La SOCIETA' è lo strumento organizzativo specializzato di cui gli enti pubblici soci, si avvalgono per l'espletamento di servizi di interesse generale, attività e funzioni strumentali e attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali di seguito indicate:

##### **1- Nel settore dei beni, degli impianti e degli assets del patrimonio pubblico:**

1.1 gestione, manutenzione, ampliamento delle reti, impianti e dotazioni relativi al ciclo integrato delle acque, distribuzione gas, reti telematiche, teleriscaldamento e raffrescamento per qualsiasi uso, produzione di energia elettrica mediante cogenerazione, ed energie rinnovabili ed alternative, comprese le attività di approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gestione dei relativi impianti specifici;

1.2 controllo e verifica dell'efficienza degli impianti nel loro complesso affidati alla società di gestione dei servizi;

1.3 approvazione e finanziamento dei piani d'investimento nei limiti di una percentuale del canone di concessione;

1.4 progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

1.5 gestione delle partecipazioni per garantire l'effetto di una *corporate governance* alla proprietà nei confronti delle società collegate e/o controllate comunque partecipate;

1.6 gestire le procedure per l'ottenimento e l'affidamento delle concessioni dei servizi;

1.7 gestione della proprietà degli impianti di smaltimento rifiuti e servizi connessi;

1.8 progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità ed eventuale relativa gestione;

1.9 gestione di *assets* societari sottoposti alla normativa di cui all'art.4 del D.L.n.138/2011 in funzione di strumentalità rispetto al socio pubblico che ha conferito il relativo servizio a rilevanza economica.

##### **2- Nel settore sanitario**

2.1 gestione delle farmacie, di dispensari ed armadietti farmaceutici, magazzini per la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e non ai sensi della normativa di settore;

2.2 promozione e realizzazione dell'informazione, dell'educazione sanitaria in favore dei cittadini, nonché dell'aggiornamento professionale nei confronti degli operatori sanitari pubblici e privati;

La SOCIETA' potrà svolgere tutte le attività necessarie all'espletamento delle missioni sopra descritte al paragrafo 2.1 ivi comprese le seguenti:

a) il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, sotto ogni forma e specie, la produzione per conto proprio e/o per conto terzi e la rappresentanza con o senza deposito di farmaci, specialità medicinali, elettromedicali, anche di tipo veterinario, di preparati galenici officinali, magistrali, omeopatici e di erboristeria, nonché di prodotti parafarmaceutici, di profumeria, di prodotti

cosmetici e per l'igiene e la cura personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori alimentari e di prodotti affini e/o analoghi;

b) la vendita di apparecchiature, attrezzature e macchinari medicali, elettromedicali e farmaceutici;

c) la vendita di materiale di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici e di prodotti affini e/o analoghi;

d) la vendita di ogni altro tipo di prodotto collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;

e) l'erogazione all'utenza di ogni servizio e prestazione professionale e non, collocabile per legge o per disposizione delle competenti autorità attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico quali attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e consegna esami e referti, compresa l'esecuzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di ogni genere e tipo;

f) l'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e cosmetici;

g) le attività di importazione e di esportazione dei prodotti innanzi citati.

Fermo comunque il rispetto di quanto disposto dall'art. 8 della L. 8.11.1991 n. 362 e di ogni altra inderogabile norma di legge a riguardo.

### **3 – Nei servizi cimiteriali e correlati:**

3.1 progettazione, realizzazione, attuazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri comunali, opere cimiteriali e gestione dei servizi cimiteriali con tutte le attività e funzioni annesse e connesse, ivi comprese le tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni;

3.2 l'esercizio dei servizi funebri e delle attività di gestione di impianti di cremazione ed attività connesse;

3.3 esercizio e gestione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale e relative attività di gestione del servizio.

### **4 – Nel settore delle entrate degli enti locali:**

4.1 gestione in appalto, delegazione, concessione o altra forma, per conto proprio o insieme a terzi, delle attività, funzioni e servizi di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali locali, nonché ogni altra gestione di tributi, imposte e tasse ed entrate patrimoniali e non che gli enti pubblici territoriali potranno o dovranno attivare, comprese tutte le attività connesse e complementari indirizzate a supporto e verifica della attività di riscossione;

4.2 individuazione, impianto e gestione di banche dati informatiche, catastali, topografiche, edilizia/fiscalità (patrimonio immobiliare ed incrocio dei dati); programmazione, progettazione e gestione di sistemi e reti informatici, comprese le relative forniture.

4.3. attività di collaborazione e supporto all'Agenzia delle Entrate, o ad ogni altro soggetto istituzionale, comprese le associazioni di categoria in genere, all'uopo deputato, nelle attività di contrasto all'evasione fiscale, con possibilità di stipulare relative convenzioni e/o accordi.

4.4 “ gestione attività di supporto relative alla riscossione di entrate ordinarie tributarie ovvero patrimoniali di competenza dei comuni soci. Costituzione ed attività di stazione appaltante e supporto amministrativo relativamente alla costituzione di società di PPPI in materia di riscossione coattiva ed ordinaria di tributi ed altre entrate patrimoniali dei comuni soci”

### **5 – Nel settore della sosta a pagamento e dei servizi alla mobilità**

5.1 servizi di parcheggio e/o sosta a pagamento in genere, incluse le attività di progettazione, realizzazione, ampliamento e/o ristrutturazioni di aree pubbliche o private a raso o strutture immobiliari da adibire a spazi per la sosta a pagamento, nonché la gestione e l'organizzazione

di aree e/o strutture immobiliari all'uso dedicate.

5.2 progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di servizi e attività di supporto per la risoluzione di problemi di controllo della mobilità e della sosta nei centri urbani e non;

5.3 attività di controllo, verifica ed accertamento della regolare fruizione dei parcheggi a pagamento con adempimento altresì di attività di accertatori e verificatori della sosta ai sensi del Codice della Strada.

5.4 noleggio, installazione e manutenzione ed assistenza dei sistemi di rilevamento automatico delle violazioni alle norme del codice della strada e gestione del relativo contenzioso.

5.5 attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione di impianti per la regolamentazione della viabilità ed accesso nei centri urbani e non.

#### **6 – Nel settore dell'illuminazione pubblica**

6.1 Gestione del servizio di illuminazione pubblica e manutenzione dei relativi impianti in quanto riferibile alla nozione di appalto e non di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica.

#### **7 – Nel settore dei servizi complementari in materia ambientale**

7.1 Gestione dei controlli relative alle caldaie degli impianti termici – bollino verde.

In relazione alle materie sopra riportate la SOCIETA' può inoltre svolgere qualsiasi attività complementare, affine e comunque connessa a quelle sopra elencate di consulenza, assistenza, manutenzione, progettazione, costruzione e gestione di impianti comunque commissionati.

Il tutto con la tassativa esclusione di ogni e qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria sarà svolta personalmente direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge.

Le attività facenti parte dell'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente o mediante società collegate, controllate o partecipate costituite ai sensi di legge.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali a garanzia di proprie obbligazioni.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio con particolare riguardo ai limiti sostanziali imposti dall'ordinamento relativamente alla libertà di esercizio dell'attività d'impresa in relazione al necessario e prevalente rapporto strumentale in ambito “*in house providing*”. L'attività commerciale a libero mercato è vietata inderogabilmente norma di legge a riguardo limitatamente alle fattispecie previste dalla legge nei limiti del territorio dei soci di riferimento.

Il tutto nel rispetto dunque di ogni inderogabile norma di legge.

### **ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ**

1. La durata della SOCIETA' è fissata fino al 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea degli Azionisti.

### **ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

1. La SOCIETA' ha sede in Fano (PU); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, nel territorio nazionale, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la SOCIETA', si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

## **TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI**

### **ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI**

1. Il capitale sociale è di euro **16.389.889,00** diviso in numero **1.703.793** azioni nominative senza emissione dei titoli. La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della SOCIETA' o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.
3. Alle azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non compete il diritto di voto.
4. Il capitale è, in tutto o in parte, incedibile ai privati.

### **ARTICOLO 6) FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**

1. Sia in sede di costituzione della SOCIETA' sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.
2. L'assegnazione delle azioni avviene per un valore proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun Socio, salvo quanto disposto dall'art. 2441 del codice civile.
3. A garanzia del principio di pubblica utilità delle reti, impianti e dotazioni la titolarità delle partecipazioni dovrà essere assicurata integralmente in capo agli Enti Pubblici Locali.

### **ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ**

La SOCIETA' potrà acquisire finanziamenti tra gli Azionisti con diritto di rimborso. Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i criteri ed i limiti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs.n. 385/1993 (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà inoltre, di volta in volta, stabilita ogni altra eventuale condizione idonea a regolare detti finanziamenti.

### **ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE**

1. Le azioni sono trasmissibili esclusivamente fra Enti Pubblici Locali, a titolo oneroso, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. L'eventuale rifiuto del gradimento da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà essere motivato sulla base di circostanze oggettivamente rilevabili; in mancanza, sarà possibile il ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'art. 32 del presente Statuto.

In caso di cessione di azioni, tutti gli altri Soci avranno diritto all'acquisto in prelazione a parità di condizioni, sull'intero quantitativo delle azioni poste in vendita nei confronti di altri Enti Pubblici locali.

La comunicazione dell'offerta dovrà essere effettuata dal cedente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata a tutti gli altri Soci e, per conoscenza, al Presidente della Società, con l'indicazione del prezzo di vendita delle azioni.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno nel termine di trenta (30) giorni dalla ricezione della raccomandata darne comunicazione alla SOCIETA' mediante dichiarazione sottoscritta. La mancata risposta nei termini ha valore di rinuncia al diritto di

prelazione.

Nel caso che più Soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, le quote da alienare saranno divise tra loro in proporzione alle quote possedute.

L'eventuale vendita delle quote a terzi di cui al primo capoverso del presente articolo, senza l'osservanza delle norme qui stabilite e senza assicurare l'integrale partecipazione del capitale in capo ad Enti Pubblici Locali è nulla.

2. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché la SOCIETA' non può iscrivere l'avente causa nel libro dei Soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della SOCIETA'.

### **ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO**

1. Il Socio può recedere dalla SOCIETA', per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

### ***TITOLO III – ASSEMBLEE***

#### **ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Competenza dell'Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca gli Amministratori e ne determina il numero nei limiti di quanto stabilito dalla legge;
- b) nomina il Presidente del c.d.a.;
- c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori nei limiti di quanto stabilito dalla legge;
- d) nomina i componenti del Collegio Sindacale, eleggendo tra loro il Presidente;
- e) provvede alla nomina, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- f) fissa il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- g) conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;
- h) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i Liquidatori e le società di revisione ed in ordine alla rinuncia e transazione sulle dette azioni;
- i) delibera, previa proposta del c.d.a., sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili nonché sul piano triennale delle OO.PP.;
- j) approva gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla SOCIETA';
- k) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- l) delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- m) delibera sulla costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Statuto nei limiti consentiti dall'art. 2361 del codice civile nonché sulla cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di € 200.000,00 (euroduecentomila/00);
- n) approva il budget annuale di previsione previa proposta del c.d.a.;
- o) delibera sull'affidamento di servizi pubblici da parte di enti;
- p) autorizza i contratti aventi per oggetto diritti reali di garanzia di qualunque importo e

contratti di acquisto o cessione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad euro 500.000,00;

q) approva i regolamenti relativi al personale ed all'ordinamento interno degli uffici, le dotazioni organiche e la programmazione dei fabbisogni di risorse umane su proposta del Direttore Generale;

r) prende atto delle deliberazioni inerenti transazioni legali rese sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria adottate dal Presidente;

s) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della SOCIETA' riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, dallo Statuto o dalla legge, ovvero sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

## **2. Competenze dell'Assemblea Straordinaria:**

a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) delibera sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della SOCIETA';

c) delibera sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;

d) delibera sulle modifiche del capitale sociale;

e) delibera sull'emissione di obbligazioni ed azioni privilegiate nonché su quant'altro previsto dalla legge.

## **3. Controllo comunale**

Per quanto previsto al precedente comma n.1 lett. i)-j)-k)-l)-m)-p) il Sindaco del Comune di Fano o suo delegato - ente controllante titolare dei poteri di direzione e controllo - può validamente deliberare in assemblea solo in conformità ad apposite deliberazioni del Consiglio Comunale. Per quanto previsto al precedente comma n.1 lett.q) il Sindaco del Comune di Fano o suo delegato - ente controllante titolare dei poteri di direzione e controllo - può validamente deliberare in assemblea in conformità ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Per quanto previsto al precedente comma n.2 lett. a)-b)-c)-d)-e) il Sindaco del Comune di Fano o suo delegato - ente controllante titolare dei poteri di direzione e controllo - può validamente deliberare in assemblea solo in conformità ad apposite deliberazioni del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 11) LUOGO DI CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la SOCIETA' oppure altrove, purché in Italia o negli stati membri dell'Unione Europea.

## **ARTICOLO 12) CONVOCAZIONE**

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del c.d.a. anche fuori dalla sede della Società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei Soci e da essi ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero tramite PEC. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso potrà essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, in caso di diserzione della prima, purché a distanza di almeno 1 (uno) giorno.

L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la SOCIETA' è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto



sociale.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del c.d.a. e del collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del c.d.a. e del collegio sindacale non presenti.

Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

La convocazione disposte dai Soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori, del Presidente ovvero del Direttore Generale della SOCIETA'.

### **ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. Possono intervenire all'Assemblea i legali rappresentanti delle persone giuridiche pubbliche socie legittimati ai sensi di legge, dello statuto del proprio comune e del presente statuto ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza.

2. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro Soci non risultino iscritti più di venti Soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di Assemblea Totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **ARTICOLO 14) RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza in Assemblea è acclarata per i legali rappresentanti degli enti locali *jure proprio*; la rappresentanza può essere delegata ad amministratore comunale in forma scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee ovvero stabilmente ma solo ove l'amministratore delegato abbia la competenza in materia di società partecipate dell'ente locale. I Soci intervenuti non possono essere portatori di più di una delega ciascuno. La delega può limitare il contenuto del mandato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega. Spetta al Segretario certificare la validità di espressione del voto ai sensi dell'art.10, comma n.3, del presente statuto.

### **ARTICOLO 15) PRESIDENZA**

1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del c.d.a. oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario.
3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a partecipare dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive previa redazione da parte del Segretario che verifica il diritto di voto dei presenti per materia.
4. Le modalità di votazione sia nell'Assemblea Ordinaria che Straordinaria saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

#### **ARTICOLO 16) QUORUM**

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno il 15% del capitale sociale
2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno i due terzi del capitale sociale. Per le materie di sua competenza l'Assemblea Straordinaria delibera sempre con il voto favorevole, di tanti Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Il patrimonio costituito dalle reti e dagli impianti strategici dichiarati reversibili nei contratti di servizio è inalienabile, salvo quanto previsto nel successivo periodo. Qualora sia sottoposta all'Assemblea per straordinarie ragioni una eventuale proposta di cessione anche parziale dei predetti cespiti, per la deliberazione relativa sarà necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura la totalità del capitale sociale. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese. Il voto segreto è consentito solamente in relazione alla nomina degli organi.

#### **ARTICOLO 17) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

1. L'impugnazione delle deliberazioni Assembleari può essere proposta dai Soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

#### **TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI**

#### **ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

1. La SOCIETÀ' è amministrata da un c.d.a. composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente e comunque nei limiti fissati dalla Legge.
2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).
3. La revoca di uno o più Amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'Amministratore revocato al risarcimento del danno. Gli

amministratori possono essere altresì revocati per giusta causa nei casi previsti dagli accordi quadro intercorrenti con il Comune di Fano titolare del controllo “in house”.

4. Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, il c.d.a. provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altra causa viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea Ordinaria per la nomina dei nuovi Amministratori. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'Organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di Legge.

5. Gli Amministratori sono rieleggibili.

6. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e specifica competenza professionale nel campo dei servizi di pubblico interesse documentata da idoneo curriculum professionale secondo i criteri vigenti presso l'ente che esercita i poteri di direzione e controllo fermo restando eventuali ulteriori requisiti previsti dalla Legge per svolgere la funzione di amministratore in società pubbliche strumentali “in house”.

7. Il c.d.a. elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti del medesimo c.d.a. all'atto della sua nomina da parte dell'Assemblea; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti del c.d.a. spetta il rimborso delle spese sopportate ed analiticamente documentate per ragioni del loro ufficio nel rispetto dei limiti di legge.

9. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal c.d.a., sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche nei limiti di legge.

10. Gli amministratori non possono avere la qualifica di soci in altre società né essere amministratori di altre società.

## **ARTICOLO 19) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il c.d.a. si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, o nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. Il c.d.a. viene convocato dal Presidente con avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente, nonché ai Sindaci effettivi e al Direttore Generale. La convocazione deve indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Nei casi di urgenza la convocazione, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere spedita almeno 24 ore prima della riunione.

3. Il c.d.a. è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il c.d.a. s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza a mezzo fax, posta elettronica, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni del c.d.a. sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il Consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente della seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del c.d.a.

7. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del c.d.a. deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **ARTICOLO 20) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il c.d.a. gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'Amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi Sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci ovvero al Direttore Generale, ivi compresi l'approvazione dei contratti di servizio con gli enti soci.

2. Il c.d.a. nomina il Direttore Generale, da scegliersi tra persone provviste di laurea specialistica nonché di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità cui sono attribuite le funzioni di cui al presente statuto e quelle ulteriori previste dal c.d.a.

## **ARTICOLO 21) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente salvo quanto previsto al successivo art.22.

In caso di assenza od impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in difetto, da un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

La SOCIETA' conforma il proprio ordinamento in relazione ai principi desumibili dall'art.4 del D.Lgs.n.165/2001 relativamente alle attività in materia di acquisizione di risorse umane ed incarichi nonché appalti.

## **ARTICOLO 22) DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del c.d.a., che ne determinerà, all'atto della nomina, i relativi poteri nell'ambito delle deleghe conferite. I

poteri e le competenze relative alla gestione del personale, alla proposta di dotazioni organiche ed alla proposta di programmazione di risorse umane sono di esclusiva competenza del Direttore Generale che provvede in piena autonomia, anche *motu proprio*, mediate l'adozione dei relativi atti.

Il Direttore Generale è nominato dal c.d.a., ai sensi dell'art.20 punto 2), per un periodo di cinque anni rinnovabile e può essere revocato o comunque non rinnovato esclusivamente previo conforme parere del comitato comunale di controllo di cui al successivo art.24; la revoca od il mancato rinnovo possono essere disposti dal c.d.a. solo per giusta causa o per giustificato motivo da indicare esplicitamente nella proposta avanzata dal c.d.a. al comitato di controllo.

Il Direttore Generale può nominare tra i dirigenti della società un Vice Direttore Generale supplente. Il Vice Direttore Generale sostituisce il Direttore Generale solo nei casi di assenza od impedimento dello stesso con ogni potere e competenza riconosciuta dalla Legge, dal presente statuto e dagli accordi quadro ed i contratti di servizio con gli enti locali.

La rappresentanza legale in ogni grado e stato di giudizio incluso il potere di resistere, di introdurre le liti, di conciliare e transigere in esclusivo riferimento alle funzioni oggetto di affidamento di servizi da parte dei soci enti locali nonché in materia di gestione del personale e di appalti spetta esclusivamente al Direttore Generale; la stipula dei contratti relativi alle predette funzioni e materie spetta esclusivamente al Direttore Generale ovvero ad altro dirigente dallo stesso delegato.

Il Direttore Generale svolge le funzioni di Segretario del c.d.a e dell'Assemblea.

### **ARTICOLO 23) COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci i Sindaci resteranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea Ordinaria dei Soci che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

Il Collegio Sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

### **ARTICOLO 24) CONTROLLO “in house”**

1. Al rappresentante del Comune di Fano che detiene la maggioranza delle quote di capitale è delegato, da parte degli enti locali di minoranza anche mediante unanime apposito accordo/protocollo di intesa, ove ritenuto necessario, l'esercizio del “*controllo analogo*” richiesto dalle vigenti normative in materia di affidamento senza gara di servizi pubblici a rilevanza economica;

2. L'ente locale che detiene la maggioranza delle quote di capitale è tenuto, ai fini dell'esercizio del controllo “*in house*”, a prevedere e costituire tramite il proprio regolamento d'organizzazione un apposito Comitato di Controllo sulla gestione della società composto dal Direttore Generale del proprio ente, dal Dirigente competente in materia di enti e società partecipate e dal Dirigente competente in materia di servizi finanziari. Il Sindaco del Comune di Fano che detiene la maggioranza delle quote di capitale sociale, ovvero gli altri Sindaci dei comuni soci, possono altresì sempre richiedere sia al Comitato di Controllo sia ai dirigenti del Comune di Fano, secondo le relative competenze in base all'ordinamento, un parere in ordine agli argomenti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea dei soci nonché su qualunque aspetto legale od amministrativo relativo alla società fatta salva la propria esclusiva responsabilità; per

gli atti relativi al bilancio ed alla gestione finanziaria può, infine, anche avvalersi del Collegio dei Revisori del proprio ente; i lavori del Comitato di Controllo sono disciplinati da norme regolamentari adottate dalla Giunta Comunale di Fano nell'ambito del regolamento d'organizzazione; il Comitato di Controllo esprime, in ogni caso, collegialmente ed obbligatoriamente un parere di regolarità tecnica in ordine alle deliberazioni sottoposte per l'approvazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale di Fano ai sensi dell'art.10, comma n.3, del presente statuto e dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000.

3. Il Presidente della società o suo delegato, in caso di atti di straordinaria amministrazione non ricompresi dal presente Statuto, dovrà redigere apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione e l'eventuale parere del collegio sindacale della società (che, qualora formulato, dovrà essere allegato al documento) osservando un termine di almeno 10 gg lavorativi prima della seduta del cda convocato per decidere in materia; tale documento, accompagnato da una analitica relazione illustrativa, dovrà essere inviato, contestualmente, al Comitato di Controllo di cui ai punti precedenti che, entro i successivi 10 giorni dalla richiesta, potrà alternativamente:

- a) proporre al Sindaco di apporre il veto spettante all'Ente locale che detiene la maggioranza delle quote di capitale;
- b) rimettere motivatamente all'assemblea dei soci la decisione;
- c) formulare parere favorevole rimettendo gli atti al c.d.a. ed informando il Sindaco al riguardo; il Sindaco conserva, in ogni caso, la facoltà di veto anche controdeducendo al parere del Comitato di Controllo;

4. Il c.d.a. potrà deliberare su tali atti solo a seguito dell'esercizio del potere decisionale del Comitato di Controllo esercitato nei termini previsti e fatto salvo il relativo potere di veto del Sindaco da esercitarsi entro 5 giorni dalla comunicazione del Comitato di Controllo; nel caso in cui il Comitato di Controllo non si esprima entro il termine previsto ed il Sindaco non abbia comunque esercitato il diritto di veto nei termini previsti, il cda potrà deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione in questione.

5. Ai fini di esercitare il dovuto controllo sulle modalità di esecuzione degli atti autorizzati dall'Assemblea, il c.d.a. ha l'obbligo di informare, almeno due volte l'anno l'Assemblea ed i singoli soci che hanno conferito i servizi. Nel caso in cui gli amministratori non convochino dette assemblee per l'esercizio del controllo analogo sia qualitativo che quantitativo, ovvero nel caso in cui il controllo esercitato dai soci dia esito negativo, salvo giustificati motivi, l'Assemblea potrà procedere alla revoca degli amministratori inadempienti.

6. Il c.d.a. nel rispetto del principio del "*controllo analogo*" ha l'obbligo di illustrare, in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista ai sensi dell'art. 2428 c.c., le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano OO.PP. di cui all'art. 12 comma 1 lett. i) del presente statuto, motivando gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata, in coerenza con quanto già emerso dai *report* infrannuali.

7. Il Presidente, il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale riferiscono su ogni aspetto di gestione della società al Comitato di Controllo; in tale ambito sono acquisite le deliberazioni dell'Assemblea e del c.d.a.

## **ARTICOLO 25) CONTROLLO CONTABILE**

1. Il controllo contabile della Società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione ove richiesta.

2. Se la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile può

essere esercitato dal Collegio Sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

3. L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea Ordinaria dei Soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### **ARTICOLO 26) AZIONE DI RESPONSABILITÀ**

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai Soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 27) DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE E AL TRIBUNALE**

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti Soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti Soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

#### ***TITOLO V – OBBLIGAZIONI***

##### **ARTICOLO 28) OBBLIGAZIONI**

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea ovvero al c.d.a. la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

2. In caso di emissione di obbligazioni convertibili, dovranno essere rispettate le clausole di cui all'art. 6 punto 3 e dell'art.8.

#### ***TITOLO VI – PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE***

##### **ARTICOLO 29) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE**

L'Assemblea Ordinaria delibera con le maggioranze previste dallo Statuto in relazione alla costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile.

#### ***TITOLO VII – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO***

##### **ARTICOLO 30) ESERCIZI SOCIALI E UTILI**

1. Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

c) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal c.d.a., i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

## ***TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE***

### **ARTICOLO 31) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

## ***TITOLO IX – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE***

### **ARTICOLO 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e quelle relative al giudizio del Comune di Fano relativamente alla permanenza del rapporto “*in house providing*”) sorga fra i Soci o fra i Soci e la Società, il c.d.a. e l'Organo di Liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di tre Arbitri nominati dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale, che provvederà altresì a precisare quale tra gli Arbitri avrà la funzione di Presidente.
2. Gli Arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città di Fano (PU).

### **ARTICOLO 33) FORO COMPETENTE**

1. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari Sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.